Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.

INFORMATIVA

L'allegato regolamento è stato adottato dal Consiglio di Gestione con delibera n. 11 del 12/04/2016 e successivamente modificato con delibera C.d.G. n. 14 del 15/02/2018 (a seguito delle disposizioni in materia di "Equocompenso").

Si fa presente che l'iscrizione nell'elenco dei professionisti forensi dovrà avvenire nel pieno rispetto dei criteri previsti dal regolamento e, a far data dal 14/07/2016, esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica del CAM S.p.A., all'interno del sito www.cam-spa.com (entrare nelle sezioni: bandi e gare - richiedi l'iscrizione - tipologia di iscrizione – professionisti – procedere riempendo i campi).

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati, ogniqualvolta CAM s.p.a. è costretto a ricorrere in giudizio, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti ragioni ed interessi in materia amministrativa, civile, penale, lavoristica e fiscale non disponendo di un ufficio legale né di personale dipendente titolare di abilitazione alla professione di Avvocato.

Art. 2 - Finalità

Le finalità che devono ispirare la scelta del professionista sono quelle di trasparenza, concorrenza, economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 3 - Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. La cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione F - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso: Commissione Tributaria Provinciale - Commissione Tributaria Regionale - Cassazione civile.
L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta dei professionista, singolo o associato.
In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'ufficio contenzioso, sul sito istituzionale del CAM s.p.a. e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di L'Aquila. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2016.
Successivamente alla fase istitutiva, Il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.
I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Art. 4 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

1. Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Capacità a contrarre con la P.A.;
4. Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 10 (dieci) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo, tributario e penale e da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
6. Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, al momento dell'iscrizione o nei cinque anni precedenti alla data della stessa, abbiano in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il CAM s.p.a.; I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso il CAM s.p.a. o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del CAM s.p.a., saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Art. 5 - Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- n. codice fiscale e n. partita IVA;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il CAM s.p.a. o in conflitto con gli interessi della stessa per la durata del rapporto instaurato;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove

situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il CAM si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

Art. 6. - Vincoli e obblighi

L'iscrizione nell'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del CAM s.p.a., né l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine ad eventuali conferimento di incarichi.

Sono fatti comunque salvi i casi in cui per specifiche esigenze tecnico-operative, o per particolare complessità della materia, o per convenienza economica, si rendano necessarie e/o manifestamente opportune scelte diverse. In tali circostanze il CAM s.p.a. non ha alcun obbligo a ricorrere al vigente albo speciale e, a suo insindacabile giudizio, può conferire incarichi liberamente al di fuori dell'elenco, determinando il compenso del professionista al di fuori dei vincoli di cui al successivo art. 11 del presente regolamento, e/o aderire e/o attivare altre convenzioni autonomamente o con altri enti.

E' consentito affidare incarichi professionali a legali esterni soltanto per prestazioni ed attività per le quali gli uffici interni non sono in grado di rappresentare il CAM s.p.a. in giudizio per la natura della materia e per la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici che rendano opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza. Sono in ogni caso vietate le liti temerarie. Con l'elenco speciale degli avvocati non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o trattativa privata, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale elemento sufficiente per l'attribuzione degli incarichi.

Art. 7 - Soggetti deputati al conferimento degli incarichi

Al Presidente del Consiglio di gestione, o in caso di assenza o impedimento a chi lo sostituisce, attraverso la sottoscrizione della procura alla lite, spetta l'autorizzazione ad introdurre o a resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.
La nomina spetta al Responsabile dell'Ufficio contenzioso, previa istruttoria, sulle valutazioni e sull'opportunità di agire, resistere in giudizio o transigere, effettuate in collaborazione con il Responsabile del servizio competente sulla base della natura del giudizio e l'autorizzazione di cui al comma precedente. L'incarico viene conferito dal Responsabile dell'Ufficio contenzioso che cura il contenzioso e adotta, altresì i consequenziali atti di gestione.

Art. 8 - Disposizione organizzative

Tutti gli uffici del CAM s.p.a. sono tenuti a collaborare per la difesa degli interessi dello stesso, fornendo al Responsabile dell'Ufficio contenzioso, nei tempi da esso indicati dettati dalle esigenze difensive e dalla natura delle controversie, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per la gestione delle controversie, comunicando tempestivamente ogni nuova notizia in loro possesso, anche in corso di svolgimento del contenzioso.
L'inosservanza dei tempi assegnati ovvero la mancata evasione delle richieste del responsabile dell'Ufficio contenzioso comporta responsabilità disciplinari ed automatico avvio di procedimenti a carico dei responsabili delle inadempienze.
La procedura da seguire è diversa a seconda se il CAM s.p.a. sia attore o convenuto.
A) Attore
Qualora via siano motivi o ragioni da far valere in sede giudiziaria, il Responsabile del Servizio interessato predispone apposita relazione nella quale evidenzia l'opportunità e/o necessità di adire le vie legali. La relazione viene trasmessa al Responsabile Dell'Ufficio contenzioso e al Presidente del Consiglio di Gestione per la valutazione e l'autorizzazione ad introdurre il giudizio.
B) Convenuto
Qualsiasi atto di natura legale che sia protocollato e/o notificato al CAM s.p.a. deve essere trasmesso al Responsabile dell'Ufficio contenzioso che, a sua volta, invita il Responsabile del servizio competente per materia ad istruire e relazionare sull'opportunità di incaricare un legale. Successivamente il Responsabile dell'Ufficio

Contenzioso, acquisita l'autorizzazione dal Presidente del Consiglio di Gestione, provvede alla nomina del legale.
Firmato il contratto o la convenzione o il disciplinare di incarico, l'ufficio che cura il contenzioso trasmette al professionista copia della delibera/determina di costituzione in giudizio.
Il Responsabile dell'Ufficio contenzioso mette a disposizione del professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.
Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli nel termine assegnato e secondo quanto stabilito nella convenzione oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà del CAM s.p.a. di revocare l'incarico, fatto salvo l'eventuale risarcimento danni.

Art. 9 - Criteri generale per il conferimento degli incarichi

Nell'affidamento degli incarichi, l'azione amministrativa si deve informare ai seguenti principi regolamentari:
1. specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
2. foro di competenza della causa da affidare;
3. casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
4. rotazione;
5. assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il CAM s.p.a., per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico. Non possono essere incaricati professionisti che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso CAM s.p.a..
Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.
Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere

adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Art. 10 - Formalizzazione degli incarichi

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo 11;

c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui sopra;

d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;

f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente il CAM s.p.a. sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

g) Obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

h) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

i) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

Art. 11 - Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato, per tutti le tipologie e i gradi di giudizio, nel modo seguente:

- Per i contenziosi di valore fino ad € 1.100,00 si applicano i minimi tariffari di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014;

- Per i contenziosi di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 26.000,00 si applicano i minimi tariffari di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014 abbattuti del 30%;

- Per i contenziosi di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 260.000,00 si applicano i minimi tariffari di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014 abbattuti del 40%;

- Per i contenziosi di valore superiore ad € 260.001,00 si applicano i minimi tariffari di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014 abbattuti del 50%;

Qualora la sentenza favorevole al CAM s.p.a. condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome del CAM s.p.a e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività.
In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento.
Il responsabile del Ufficio Contenzioso provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.
Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese vive processuali, in misura non superiore al 60% dell'importo presunto indicato in parcella.

Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10% della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'Integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

Art. 12 - Registro degli incarichi

L'ufficio che cura il contenzioso deve istituire un registro degli incarichi nel quale devono essere annotati i seguenti dati:

1. generalità del professionista;
2. oggetto sintetico dell'incarico;
3. estremi del provvedimento con il quale è stato conferito l'incarico;
4. esito del procedimento favorevole o sfavorevole in termini di vittoria o soccombenza;
5. importo del compenso pattuito e/o preventivato e liquidazioni effettuate.

Art. 13 - Cancellazione dall'Elenco speciale

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- si siano costituiti in giudizio contro il CAM s.p.a.;
- siano venuti meno, senza giustificato motivo, anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Disciplinare di incarico;

Art. 14 – Pubblicità

Il CAM s.p.a. attua attraverso il responsabile dell'ufficio contenzioso, le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, sul portale web ed informazione all'ordine professionale.

L'Albo dei professionisti è pubblico.

Art. 15 - Norme di rinvio

Il presente regolamento si applica anche nei rapporti con i legali del CAM spa in corso alla data della sua entrata in vigore, per quanto compatibile.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.